Prot. n. 0219178 del 13/07/2023 - UOR: 26

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA

TRA REGIONE MARCHE E CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Tra

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA RICERCA (in seguito anche "CNR"), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliata per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

REGIONE MARCHE (in seguito anche "Regione"), con sede in Ancona, via Gentile da Fabriano n. 9, C.F. 80008630420, legalmente rappresentata dal Dott. Francesco Acquaroli, in qualità di Presidente della Giunta Regionale, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della Regione Marche sita in Ancona in via Gentile da Fabriano n. 9;

(di seguito congiuntamente definite "Parti").

Premesso che:

- Il CNR è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso Accordi Quadro di collaborazione e programmi integrati con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati, che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;
- la Regione Marche è interessata a promuovere lo sviluppo del settore aerospaziale regionale nella propria strategia di specializzazione intelligente in considerazione dei nuovi trend tecnologici e delle sue potenzialità di crescita e, anche in tale ambito, a valorizzare le infrastrutture aeroportuali regionali, contribuendo ad approfondire gli aspetti tecnici, giuridici ed economici per la crescita di una filiera economica anche in questo comparto d'avanguardia, per favorire processi di sviluppo innovativi ed occupazionali;
- a tal fine, le Parti, nel rispetto della relativa autonomia, intendono condividere modelli di governance, risorse, capacità di studio, analisi e indirizzo per lo sviluppo e la valorizzazione del settore aerospaziale marchigiano.

Tutto ciò premesso, le Parti intendono procedere alla stipula del presente Accordo Quadro per la valorizzazione del settore aerospaziale marchigiano.

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per legge, intendono cooperare per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifici Accordi di Cooperazione/convenzioni operative tra pubbliche amministrazioni.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro nonché agli accordi di cooperazione/convenzioni operative di cui al precedente cpv, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Art. 3 - Azioni programmatiche

I programmi di ricerca e sviluppo congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti per la crescita del settore aerospaziale riguarderanno principalmente:

- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, anche con valenza nazionale e internazionale, funzionali allo sviluppo dell'ecosistema aerospaziale marchigiano;
- la valorizzazione delle infrastrutture regionali, con particolare riferimento a quelle aeroportuali, anche con lo sviluppo di progetti speciali nel rispetto delle normative di settore regionali, nazionali ed europee;
- il trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema delle PMI operanti nel territorio marchigiano e nazionale, anche attraverso lo sviluppo di filiere e forme di collaborazione;
- la valorizzazione e la divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- l'analisi e la condivisione degli scenari e dei trends di evoluzione dell'innovazione tecnologica e delle sue ricadute operative nei sistemi territoriali.

A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane, strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dagli Accordi di cooperazione di cui all'art. 5.

Art. 4 - Comitato d'Indirizzo

Con la sottoscrizione dell'accordo viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da 4 membri:

Per il CNR:

- Ing. Lucia Paciucci,
- Ing. Pantaleone Carlucci.

Per la Regione Marche:

- Arch. Nardo Goffi,
- Dott.ssa Stefania Bussoletti.

Il Comitato può avvalersi del supporto di altri dirigenti/dipendenti del CNR e della Regione Marche, ovvero di altri qualificati soggetti esterni aventi specifiche competenze nell'ambito degli obiettivi e dei progetti individuati nel presente protocollo, al fine di sviluppare sinergie finalizzate allo sviluppo delle collaborazioni.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato d'indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti, previa comunicazione via PEC all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifici Accordi di cooperazione.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo, che viene inviata via PEC a ciascuna delle Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma degli Accordi di cooperazione.

Art. 5 –Modalità operative

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente atto saranno definite all'atto della stipula di Accordi di Cooperazione/convenzioni operative tra pubbliche amministrazioni in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Gli Accordi di Cooperazione disciplineranno in particolare i seguenti aspetti:

a) attività da svolgere;
b) obiettivi da realizzare;
c) termini e condizioni di svolgimento;
d) tempi di attuazione;
e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti;
f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;
g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito ed ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate da detti Accordi avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di intervento.

A tali Accordi potranno aderire eventuali altri soggetti pubblici che intendano contribuire all'attuazione dei relativi programmi.

Art. 6 - Risorse

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dagli atti di cui all'art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

Art. 7 - Proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10.02.2005 n. 30 e ss.mm.ii) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente.

In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra per le attività di cui al presente Accordo previo espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute negli Accordi di Cooperazione.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo Quadro dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente Accordo, a conformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa italiana di raccordo (D.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 101/2018).

Art. 9 - Visibilità dell'Accordo Quadro

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione.

Art. 10 - Durata

Il presente Accordo Quadro ha la durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti.

Art. 11 - Modifiche e Recesso

Qualora nel corso del quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta via PEC all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 12 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo Quadro dovranno effettuarsi a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- regione.marche.protocollogiunta@emarche.it;
- protocollo-ammcen@pec.cnr.it.

Art. 13 - Registrazione

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 14 - Rinvii e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto (con firma digitale)

Regione Marche

Il Presidente

Francesco Acquaroli

FRANCESCO ACQUAROLI
13.07.2023 11:51:15
GMT+01:00

Consiglio Nazionale delle Ricerche

La Presidente

Maria Chiara Carrozza

Maria Chiara Carrozza
13.07.2023 12:12:48
GMT+01:00